RELATIVA AI PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALLE ALLUVIONI DEL PRIMO SEMESTRE 1905 E DALL'URAGANO DEI 23 E 25 GIUGNO 1905

Art. 16

E' sospesa l'esazione della terza rata 1905 delle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati, per le quote dovute dai contribuenti danneggiati di cui ai precedenti articoli; ed il Governo del Re e' autorizzato a sospendere anche la riscossione della quarta rata delle imposte medesime.

Le quote di tributi in tal modo messe in tolleranza, che non siano poi comprese negli sgravi definitivi, saranno ripartite in tre uguali rate bimestrali e pagate con quelle che andranno a scadere col primo semestre 1906.

Versione in vigore dal 12 agosto 1905, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Relativa ai provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni del primo semestre 1905 e dall'uragano dei 23 e 25 giugno 1905
Estremi	Legge 13 luglio 1905, n. 400
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 1905

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/relativa-ai-provvedimenti-a-favore-dei-danneggiati-dalle-alluvioni/art-16/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it